



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 10/03/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 82

Cont. n.3055/03/GR - Regione Puglia c/N. C. - Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 642/14 della Corte di Appello di Lecce e ratifica incarico all'avv. Maurizio Marcantonio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 2136 del 19/12/03 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo del legale interno, avv. Maria Grimaldi, nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Lecce dal sig. N. C., in qualità di figlio ed erede del sig. N. O., per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis, avendo il congiunto contratto il virus dell'epatite C in conseguenza di emotrasfusione, nonché per la relativa condanna della Regione al pagamento di € 1.549.873,6 in solido con l'USL LE/1 in persona del Commissario Liquidatore e il Ministero della Salute;

Con sentenza n. 892/08 del 19/5/08 il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Maurizio Petrelli, ha rigettato il predetto ricorso rubricato al n. R.G. 4776/03;

Il medesimo ricorrente, sig. N. C., con atto notificato alla Regione Puglia in data 25/7/08, ha proposto ricorso in appello innanzi alla Corte di Appello di Lecce avverso la predetta sentenza n. 892/08 del 19/5/08 del Tribunale Civile di Lecce;

Con provvedimento n. 43 del 27/1/2009 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi anche nel giudizio di che trattasi dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, conferendo mandato difensivo all'avv. Maria Grimaldi;

La I sezione della Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 642/14, pronunciata in data 16/7/2014 e notificata in data 17/11/2014, ha accolto l'appello così come proposto dal sig. N. C. ed ha condannato gli appellati, Ministero della Salute, USL LE/1 in persona del Commissario Liquidatore e Regione Puglia, in solidi tra loro, al pagamento di € 250.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

Il Presidente della G.R. ha ravvisato la necessità di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 642/14 della Corte di Appello di Lecce e con provvedimento del 15/12/2014, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all' Avv. Maurizio Marcantonio, nato a Siena il 22/9/1961 e domiciliato in Bari alla Piazza Garibaldi, n. 9 - cod. fisc.: MRC MRZ 61P22 I726X (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all' Avv. Maurizio Marcantonio è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 20.250,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e

l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 15/12/2014;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 1.549.873,6; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 29.065,20, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 20.250,00 (imponibile), € 4.633,2 (IVA), € 810,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, oltre € 3.372,00 per contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 9.634,95, IVA e CAP inclusi, oltre € 3.372,00 per contributo unificato, per un totale di € 13.006,95.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 642/14 della Corte di Appello di Lecce a mezzo dell'avv. Maurizio Marcantonio;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola